



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Politica in materia di conflitti d'interessi

1. Introduzione

La legge modificata del 5 aprile 1993 relativa al settore finanziario e il regolamento del Granducato di Lussemburgo del 13 luglio 2007 relativo ai requisiti organizzativi e alle norme di condotta nel settore finanziario impongono agli istituti di credito di mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci ai fini dell'adozione di tutte le misure ragionevoli che consentano di individuare, controllare e gestire i conflitti d'interessi. Il presente documento illustra a grandi linee la politica elaborata da Union Bancaire Privée (Europe) S.A (di seguito la «Banca») per individuare e gestire eventuali conflitti d'interessi (la «Politica»).

2. Contenuto

La Politica in materia di conflitti d'interessi punta a:

- ◆ Individuare tutte le circostanze che possano dar luogo a conflitti d'interessi, reali o potenziali, in relazione ai servizi resi ai clienti della Banca.
- ◆ Mettere in atto meccanismi e sistemi adeguati di gestione di tali conflitti.
- ◆ Informare i clienti interessati della natura generale dei conflitti d'interessi o, eventualmente, dell'origine di tali conflitti prima di agire per conto dei clienti quando i meccanismi di gestione dei conflitti non siano sufficienti.
- ◆ Garantire il mantenimento di tali meccanismi e sistemi in modo da prevenire danni agli interessi dei clienti nel quadro dei conflitti individuati.

3. Ambito di applicazione

La Politica si applica nel quadro dell'offerta della Banca di un servizio d'investimento e/o di un servizio accessorio.

4. Definizione del conflitto d'interessi

Un conflitto d'interessi è un conflitto che può verificarsi in ogni ambito di attività quando la Banca fornisce servizi d'investimento e/o servizi accessori e gli interessi di uno più clienti ne sono danneggiati.

Un conflitto d'interessi può intervenire fra:

- ◆ gli interessi della Banca o di un soggetto interessato e gli obblighi della Banca verso un cliente;
- ◆ gli interessi divergenti di due o più clienti, avendo la Banca obblighi nei confronti di ciascuno di loro.

Un soggetto interessato può essere:

- ◆ un amministratore, socio o equivalente, gestore o *agent lié* della Banca;
- ◆ un amministratore, socio o equivalente, o gestore di un *agent lié* della Banca;
- ◆ un dipendente della Banca o un dipendente di un *agent lié* della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano messi a disposizione e soggetti al controllo della Banca o di un *agent lié* della Banca e che partecipi alla prestazione di servizi e di attività d'investimento della Banca; o
- ◆ una persona fisica che partecipi alla fornitura di servizi alla Banca o al suo *agent lié* nel quadro di un contratto di esternalizzazione concluso ai fini della prestazione di servizi e di attività d'investimento della Banca.

Può inoltre esistere un conflitto d'interessi fra gli interessi di alcuni soggetti legati alla Banca da un legame di controllo (es. altre entità del Gruppo UBP (il «Gruppo UBP») e quelli dei clienti della Banca.

La presente definizione si applica a tutti i tipi di conflitto d'interessi, reali o potenziali. Per conflitto reale si intende un conflitto diretto fra degli obblighi e/o degli interessi in corso. Un conflitto potenziale corrisponde a un futuro probabile conflitto o a circostanze che potrebbero generare un conflitto.



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Politica in materia di conflitti d'interessi (seguito)

In tale contesto, occorre precisare che non è sufficiente che l'azienda sia in grado di realizzare un guadagno dal momento che il cliente non rischia di essere penalizzato, né che un cliente verso cui l'azienda ha degli obblighi sia in grado di realizzare un guadagno o di evitare una perdita dal momento che non c'è rischio di perdita concomitante per un altro dei suoi clienti.

5. Identificazione dei conflitti d'interessi

La Banca adotta misure adeguate a individuare i conflitti d'interessi.

Al fine di individuare i conflitti d'interessi che potrebbero verificarsi al momento della prestazione di servizi d'investimento e/o di servizi accessori a un cliente, la Banca prende in considerazione le situazioni nelle quali la Banca, o uno dei suoi dipendenti, o un soggetto direttamente o indirettamente legato alla Banca da una relazione di controllo:

- ◆ potrebbe realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente;
- ◆ ha un interesse nel risultato di un servizio fornito al cliente o di una transazione realizzata per conto di quest'ultimo, diverso dall'interesse del cliente in tale risultato;
- ◆ è spinta, per motivi finanziari o di altra natura, a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- ◆ ha la stessa attività professionale/economica del cliente;
- ◆ riceve o riceverà da terzi, in relazione al servizio fornito, un incentivo sotto forma di denaro, beni o servizi diverso dalla commissione o dalle spese normalmente fatturate per tale servizio.

6. Attività che non diano luogo a conflitti d'interessi

Per quanto concerne gli eventuali conflitti d'interessi che potrebbero verificarsi al momento della prestazione di servizi d'investimento e/o di servizi accessori, la Banca:

- ◆ non è una banca d'investimento;
- ◆ non si concentra sull'analisi delle emissioni di nuove azioni o obbligazioni;
- ◆ non è coinvolta nell'attività di valutazione nel quadro di operazioni di fusione e acquisizione aventi a oggetto società quotate e non;
- ◆ non agisce in qualità di gestore o cogestore nelle offerte pubbliche di valori mobiliari sul mercato primario né su quello secondario.

In linea di principio, il personale della Banca non è autorizzato ad assumere una funzione di direzione in un'azienda in cui un cliente direttamente, o la Banca per conto di tale cliente, possa effettuare un investimento, salvo il caso di organismi di investimento collettivo di cui un'entità del Gruppo UBP sia il promotore. Qualora non sia questo il caso, la Banca ne informerà il cliente come opportuno, prima di intraprendere qualunque azione per conto di detto cliente.

7. Conflitti d'interessi potenziali

Le situazioni sotto illustrate, non esaustive, possono dare luogo a un conflitto d'interessi quando la Banca agisce per conto dei propri clienti.

- ◆ La Banca può emettere raccomandazioni concernenti:
 - ▶ l'acquisto o la vendita di titoli in organismi di investimento collettivo in relazione ai quali una delle entità del Gruppo UBP abbia lo status di promotore, società di gestione, società di consulenza o depositario;
 - ▶ l'acquisto o la vendita di prodotti strutturati emessi da un'entità del Gruppo UBP o una terza parte su sua richiesta.
- ◆ La Banca può realizzare transazioni in cui potrebbe avere un interesse materiale diretto o indiretto. Essa può in particolare:
 - ▶ effettuare la conciliazione dell'ordine di un cliente con quello di un altro soggetto, ricevendo in alcuni casi una seconda commissione da tale altro soggetto;
 - ▶ trattare con un cliente in qualità di datore d'ordine per proprio conto;
 - ▶ eseguire le operazioni del cliente, in toto o in parte, per il tramite di un'altra entità del Gruppo UBP o del suo agente. Tale entità agisce come entità giuridica indipendente.



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Politica in materia di conflitti d'interessi (seguito)

Per quanto riguarda la conciliazione degli ordini, le entità del Gruppo UBP all'interno dell'Unione europea hanno una politica interna che vieta la conciliazione degli ordini per azioni quotate.

- ◆ La Banca può garantire degli investimenti in modo tale che la Banca sia in concorrenza con un cliente.
- ◆ Nel caso di prodotti strutturati emessi dalla Banca stessa, un'entità del Gruppo UBP può agire in qualità di market maker in una transazione o un investimento detenuto, venduto o acquistato per conto di un cliente.
- ◆ La remunerazione dei gestori è generalmente legata alla loro performance e ai ricavi generati annualmente dalla loro divisione e la Banca può avere concluso accordi di retrocessione di commissioni con terzi.

8. Metodo di trattamento dei conflitti d'interessi

I conflitti d'interessi soggetti a tale Politica saranno gestiti utilizzando uno dei metodi descritti di seguito o combinando tali metodi.

8.1 Disposizioni organizzative

- ◆ Barriere all'informazione: la Banca ha adottato e applica misure organizzative interne atte a evitare conflitti d'interessi. Tali regole permettono di controllare, gestire e limitare adeguatamente il flusso delle informazioni privilegiate fra i diversi ambiti di attività o all'interno di una divisione o di un dipartimento specifico. Tali barriere all'informazione sono note come «Chinese Walls» e costituiscono uno strumento essenziale in materia di gestione dei conflitti d'interessi. Tali barriere possono implicare separazioni a livello di locali, personale, linee di reporting, dossier e sistemi informatici, nonché di rigorose procedure relative ai movimenti del personale e ai flussi d'informazioni fra le diverse divisioni o entità del Gruppo UBP.
- ◆ Trattamento delle informazioni riservate: la Banca ha adottato i principi seguenti in materia di trattamento delle informazioni riservate, in particolare delle informazioni che influiscono sui prezzi:
 - ▶ le informazioni relative ai clienti saranno sempre trattate conformemente al livello di riservatezza opportuno;
 - ▶ la Banca fornirà informazioni riservate alle parti esterne solo se obbligata o autorizzata dalla legge o dai regolamenti e/o ove ciò sia previsto nel quadro della prestazione del servizio d'investimento richiesto;
 - ▶ i dipendenti della Banca dovranno sempre evitare il ricorso alle informazioni che possano influire sui prezzi al momento dell'esecuzione di operazioni su titoli per conto proprio e rispettare la politica della Banca;
 - ▶ inoltre, tutte le informazioni privilegiate, ivi comprese le informazioni che possono influire sui prezzi, saranno trattate conformemente al Codice di condotta della Banca in materia di ricerca finanziaria.
- ◆ Segregazione delle funzioni e dei compiti: la Banca si impegna a prendere misure adeguate per garantire che due divisioni che potrebbero creare conflitti d'interessi siano gestite e dirette da responsabili diversi. Inoltre, la Banca si assicura che lo stesso dipendente non svolga contemporaneamente o successivamente diverse funzioni che possano creare conflitti d'interessi.
- ◆ Infine la Banca garantisce che le sue diverse attività siano svolte in modo indipendente e sotto il controllo di direzioni separate.

8.2 Disposizioni amministrative

Politiche e procedure: al fine di trattare, in ogni circostanza, l'insieme dei propri clienti in modo equo e di agire nel loro interesse, la Banca ha adottato direttive e procedure specifiche.

La Banca, in particolare, ha adottato le politiche seguenti: Conti del personale e transazioni bancarie autorizzate¹, Politica relativa all'esecuzione degli ordini. La Banca applica il Codice di condotta in materia di ricerca finanziaria, Pratiche di «*late trading*» e di «*market timing*».

8.3 Altre misure

- ◆ Remunerazione: la Banca garantisce la massima indipendenza fra le decisioni e/o le raccomandazioni d'investimento e la remunerazione dei suoi gestori.
- ◆ Incentivi: la Banca è organizzata in modo tale che i servizi forniti ai clienti non siano condizionati da alcuna forma di incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca. Inoltre, i dipendenti sono tenuti a rifiutare regali, inviti o altri incentivi da parte di terzi, a meno che non autorizzati dalla loro direzione. Peraltro, nel quadro dell'attività di distribuzione di hedge fund, la Banca non accetta alcun incentivo da parte di terzi.

¹ La direttiva «Conti del personale e operazioni bancarie autorizzate» è in vigore dal 1 gennaio 2008.



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Politica in materia di conflitti d'interessi (seguito)

- ◆ Formazione del personale: la Banca garantisce a tutti i dipendenti opportuna formazione in merito all'identificazione e alla gestione dei conflitti d'interessi, sensibilizzandoli anche ai rischi legali, finanziari e d'immagine corsi dalla Banca in caso di conflitti d'interessi a danno dei clienti.
- ◆ Principio di fissazione dei prezzi a termine: per quanto concerne gli investimenti nei fondi, la Banca limita i rischi di «*late trading*» e di «*market timing*» con una rigorosa applicazione del principio di fissazione dei prezzi a termine.²
- ◆ Informazioni ai clienti: quando la Banca non può evitare un conflitto d'interessi che rischi di danneggiare gli interessi di un cliente, essa si impegna a comunicare ai clienti interessati i dettagli su tali conflitti d'interessi prima di effettuare le operazioni soggette a conflitti affinché i clienti possano valutare la situazione e prendere una decisione con cognizione di causa rispetto ai servizi che devono essere forniti loro.
- ◆ Possibilità di declinare una richiesta di servizi: se le misure generali e il metodo di comunicazione dei conflitti d'interessi non sono sufficienti a risolvere in modo soddisfacente una situazione di conflitto specifica, la Banca dovrà prevedere la possibilità di rinunciare a effettuare operazioni per conto dei clienti in questione.

9. Registrazione dei conflitti d'interessi

La Banca tiene e aggiorna regolarmente un registro dei tipi di servizi d'investimento realizzati dalla o per conto della Banca per i quali si è verificato o potrebbe verificarsi un conflitto d'interessi che comporti un sensibile rischio di danneggiare gli interessi di uno o più clienti. Il registro può eventualmente riportare le misure adottate per la gestione di tali conflitti e contribuisce all'aggiornamento e all'evoluzione della presente politica.

10. Ruoli e responsabilità

La Direzione della Banca è responsabile dell'identificazione, della prevenzione e della gestione dei conflitti d'interessi nel suo ambito di attività. I compiti specifici relativi al trattamento dei conflitti d'interessi saranno garantiti dalle divisioni di controllo finanziario, di gestione del rischio, di compliance, legale e di *private banking*.

11. Revisione della politica in materia di conflitti d'interessi

La politica viene rivista una volta l'anno e può essere modificata in ogni momento, in particolare in funzione dell'evoluzione del quadro normativo, dei nuovi servizi e prodotti offerti dalla Banca o del manifestarsi di nuove fonti di conflitti d'interessi.

La Banca informerà i clienti di qualunque variazione della Politica, esclusivamente tramite la pubblicazione di una versione aggiornata della Politica sul proprio sito internet.